



COMUNE DI AFFI

PROVINCIA DI VERONA

Via della Repubblica 9 - 37010 Affi (VR)

tel. 045-6268475 - fax 045-6260473

www.comune.affi.vr.it - e-mail servizi@comune.affi.vr.it

C.F. - P.I. : 00683030233

REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997 disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla Legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738 dell'art.1 della L. n. 160/2019.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 147/2013.
3. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di regolazione e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla Legge n.147/2013 e s.m.i., nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.

Articolo 2 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo, sempre che gli immobili rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio comunale in privativa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi

in nuclei anagrafici distinti.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi faccia esplicita richiesta di acollo ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 212/2000 come disciplinato dall'art. 1 del D.L. n.124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019. Per "anno solare" deve intendersi, propriamente, un periodo di 365 giorni, che può decorrere da qualsiasi giorno del calendario, e non già il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il gestore dei servizi comuni all'interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido, con i singoli detentori dei locali in uso esclusivo, per il pagamento della Tari.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dai detentori o conduttori delle medesime.
5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Articolo 4 – Presupposto del tributo

1. Presupposto della TARI è il possesso l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati: in particolare si intende:
 - a. per locali, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b. per aree scoperte, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. per aree scoperte operative delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi i parcheggi a pagamento.
2. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al

tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono pertanto assoggettabile alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
4. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 24 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
 - b. per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
5. Per i locali a destinazione abitativa, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete (a titolo esemplificativo, erogazione idrica, elettrica, telefonica, informatica, di calore, gas etc.) costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.
6. Per i locali ad uso non domestico la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
7. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
8. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nelle deliberazioni di assimilazione n. 10 del 22.05.1998 e n. 22 del 15.06.1999 approvate dal Consiglio Comunale di Affi.
9. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio: la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
10. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
11. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.
12. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

Articolo 5 – Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della L. n. 147/2013, la superficie tassabile è costituita, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011 o della tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del D. Lgs. 22/1997 (TIA 1) e ciò sino a differente superficie denunciata ai sensi dell'articolo 24 del presente regolamento
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 138/1998. Fino ad allora, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 212/2000.
3. Anche per le aree scoperte operative la superficie tassabile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc.. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:
 - a. per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc. ...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine,

- autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc, ..., purché di altezza superiore a ml 1,5);
- b. per le utenze non domestiche sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte operative.
6. Relativamente ai distributori di carburante, sono assoggettati i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
7. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o pari al mezzo metro quadrato, e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
8. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
9. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 24, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Articolo 6 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di assimilati, esclusivamente con riferimento alla superficie di sua produzione e non sull'intera superficie occupata. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
- a. centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere;
- b. unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali. Tale circostanza deve essere confermata annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, dal soggetto passivo con idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione. In difetto, l'immobile sarà assoggettato al tributo per l'intero anno solare

per il quale non è stata presentata la documentazione richiesta comprovante lo stato di inutilizzabilità e conseguentemente l'esclusione non potrà avere effetto;

- c. unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredi, impianti, attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultano rilasciate da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazioni dal titolare a pubbliche autorità. La presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali. Tale circostanza deve essere confermata annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, dal soggetto passivo con idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione. In difetto, l'immobile sarà assoggettato al tributo per l'intero anno solare per il quale non è stata presentata la documentazione richiesta comprovante lo stato di inutilizzabilità e conseguentemente l'esclusione non potrà avere effetto;
- d. locali ed aree di fatto non utilizzati per i quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- e. fabbricati danneggiati, inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- g. superfici coperte (ripostigli, locali di sgombero e simili), limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 150 centimetri;
- h. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- i. locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola presenza umana; i) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- j. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli. Per i parcheggi pubblici scoperti a pagamento l'esclusione è limitata alle aree adibite in via esclusiva all'accesso, alla circolazione interna e all'uscita dei veicoli, mentre nessuna inidoneità alla produzione di rifiuti è riconosciuta alle superfici destinate all'attività di sosta tariffata su pubbliche strade (c.d. strisce blu) qualora il servizio sia oggetto di concessione e non di mero appalto di servizio. Le aree adibite alla sosta gratuita di veicoli sono ritenute non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati;
- k. edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, accatastati in coerente categoria catastale E/7;
- l. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: aree scoperte non utilizzate né

utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

- m. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento, serre a terra solo se non destinate contemporaneamente ad attività commerciale.
 - n. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - o. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli, locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana. Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a. sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive e in generale le superfici in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi;
 - b. sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati.
 3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 4. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabili, è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.
 5. Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, assimilati e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:
 - Falegnamerie -30%,
 - Officine lavorazione materiali ferrosi -30%,
 - Lavorazioni Materiali Lapidei -40%,

- Magazzini di materiali lapidei -40%
 - Autocarrozzerie e autofficine per la riparazione veicoli -50%,
 - Autofficine di elettrauto -50%,
 - Gommisti -50%,
 - Distributori carburanti -50%
 - Fonderie -50%,
 - Tipografie -20%
 - Laboratori di analisi, odontotecnici, veterinari -20%
 - Locali dell'industria chimica per la produzione di beni -20%
 - Locali dell'industria tessile -20%
 - Locali ove si producono scarti di origine animale -20%
 - Florovivaismo -50%
 - Industria Cartaria -40%.
6. Qualora i rifiuti speciali siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle sopraindicate indicate, la percentuale di abbattimento è determinata nella misura del 20%.
 7. Per fruire delle esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte ed individui le superfici occupate indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti). Gli interessati devono inoltre produrre, entro il termine di presentazione del modello MUD, la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice CER.
 8. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 5 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.
 9. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento del tributo.
 10. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo articolo 24, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 11. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tassazione ai sensi del presente articolo verrà recuperato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
 12. Per gli anni successivi alla prima istanza, i dati saranno confermati, salvo modifiche

sostanziali da comunicare mediante nuova dichiarazione o dietro richieste di verifica da parte del gestore con addebito delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti. Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione richiesta, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

Articolo 6 bis – Centri di raccolta

1. I possessori dei locali soggetti alla TARI che hanno costruito un centro di raccolta dei rifiuti esclusivamente loro dedicato e da loro interamente gestito, per il quale sostengono i relativi costi di gestione, raccolta, trasporto e smaltimento, hanno diritto a una riduzione sulla quota variabile del tributo pari al 15%.

Articolo 7 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

2. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento di rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.
3. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.

Articolo 8 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 36/2003.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni e ulteriori determinazioni o deliberazioni comunque denominate.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
5. A norma dell'articolo 1, comma 655, della Legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo, ovvero ossia dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al summenzionato contributo del MIUR. . Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008.
6. Dal totale dei costi del PEF sono altresì sottratte le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie

oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente ove esistente ed attivo, altrimenti dal Comune.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono determinati ogni anno sulla base del piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge 147/2013, redatto dal soggetto che svolge il servizio in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e s.m.i. e definizione delle modalità operative per la trasmissione del piano economico finanziari dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Articolo 9 – Piano finanziario

1. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di una o alcune delle attività, predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:
 - a. una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Articolo 10 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 e dell'articolo 11 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono approvate annualmente dal Consiglio comunale in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente articolo 9.

Articolo 11 – Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
2. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.
3. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a. per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b. per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
4. Nella modulazione della tariffa è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della Legge 147/2013, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale, pari alla quantità dei rifiuti presuntivamente attribuibile alle utenze domestiche, dei proventi derivanti da contributi e vendita di materiali raccolti in maniera differenziata.

Articolo 12 – Periodi di applicazione

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo.
3. L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo, producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 24, ovvero entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dell'evento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo articolo 27.

5. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
6. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, in particolare per le pertinenze della singola attività.
7. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza non domestica.

Articolo 13 – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 14 – Determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante iscritto all'Anagrafe del comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 180 giorni nell'anno solare, come, a solo titolo esemplificativo, colf o badanti che dimorano presso la famiglia. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel

caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le unità abitative di proprietà o possedute da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la propria residenza (o domicilio) in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate od utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità.
4. Per le utenze domestiche condotte o a disposizione di persone fisiche non residenti nel Comune di Affi, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 2 (due) unità, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
5. Per le pertinenze delle utenze domestiche si applica solo la parte fissa della tariffa, in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.
6. Alle autorimesse o altri simili luoghi di deposito, condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si applica solo la quota fissa della tariffa considerando un numero di componenti pari a 2 (due) unità. Se l'occupazione è effettuata da un soggetto diverso da persona fisica, si considera utenza non domestica.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
9. Le superfici dei locali utilizzati come attività di bed & breakfast ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del proprietario, ai fini della determinazione della tariffa, si considerano utenze domestiche con un numero di occupanti pari al numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune di Affi incrementato di 2 (due) unità.

Articolo 15 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla

superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 16 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A) al presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A) viene di regola effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio dell'attività (classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, iscrizione alla C.C.I.A.A., atto di autorizzazione all'esercizio di attività, pubblici registri, denuncia ai fini IVA, etc.) fatta salva l'attività effettivamente svolta in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato tenendo conto di quanto sopra, senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'apprezzabile ed autonoma rilevanza, nonché distinta utilizzazione. A tal fine è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare nella dichiarazione di cui all'articolo 24 la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali ed aree scoperte operative.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 14 comma 9 e al successivo comma 8 del presente articolo, oltre all'articolo 5 comma 8.
6. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria di attività più vicina alla destinazione d'uso dell'immobile certificata dall'ufficio tecnico comunale.
7. Ogni attività ricettiva non alberghiera, con esclusione dei bed and breakfast, disciplinato dall'articolo 14, comma 9, esercitata in immobili ad uso abitativo tenuta ad applicare l'imposta di soggiorno, si considera ai fini dell'applicazione della tariffa utenze non domestiche classificate nella categoria di attività n. 6, indicata nell'allegato A) al presente regolamento.
8. Le attività agrituristiche sono classificate come utenze non domestiche, e per le stesse vengono create apposite sottocategorie delle categorie di attività n. 5, 6 o 16 indicate

- nell'allegato A) al presente regolamento, tenuto conto della tipologia di attività.
9. Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

Articolo 17 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorata del 75%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostitutiva, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 2 euro per anno d'imposta.
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, la TARI giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo.
8. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la TARI annuale.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.
10. L'ufficio vigilanza è tenuto a comunicare all'ufficio tributi le occupazioni abusive riscontrate con la massima tempestività.

Articolo 18 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 504/1992.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Articolo 19 – Riduzioni tariffarie

1. La tariffa della TARI si applica in misura ridotta, limitatamente nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e non concesse in locazione o comodato a terzi: riduzione del 50%;
 - b. abitazioni tenute a disposizione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza/il domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente: riduzione del 50%;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che l'unità immobiliare sia a loro disposizione e non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 50%. Tale riduzione non si applica alle unità immobiliari di cui al comma 3 del presente articolo
 - d. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare e che le predette condizioni risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi: riduzione del 50%;
 - e. attività di agriturismo: si applica una riduzione del 50% nel caso di attività stagionale non superiore a 6 mesi effettivi, e del 30% nel caso di attività stagionale non superiore a 9 mesi effettivi;
 - f. utenze non domestiche inattive, o con accertata sospensione dell'attività, per le quali è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo; le circostanze debbono essere comprovate mediante presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la condizione di non utilizzo dei locali;
 - g. attività commerciali ed artigianali ubicate in zone in cui vi è un'alterazione della viabilità veicolare e pedonale a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche i cui lavori si protraggono per oltre 6 mesi: si applica una riduzione del 30% alla parte variabile della tariffa di riferimento.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate, debitamente documentate, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la condizione, purché la dichiarazione sia presentata entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo previsto dal presente regolamento. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto interessato di dichiarare tempestivamente il venir meno delle condizioni che ne danno diritto. Tutte le riduzioni previste cessano comunque dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. Per il solo anno 2020 si applica una riduzione della quota variabile del tributo pari al 25% a seguito di chiusura attività per almeno 20 giorni causata dall'emergenza Covid-19 sancita dalla normativa nazionale o regionale, per le sole utenze non domestiche. Tale riduzione verrà applicata d'ufficio in sede di emissione degli avvisi di pagamento TARI per il 2020.

Le aziende alle quali non sia stata applicata la riduzione che ritengano di averne diritto, potranno farne richiesta entro e non oltre il 31 dicembre 2020 all'Ufficio Tributi comunale mediante la modulistica messa a disposizione dall'ufficio stesso, fornendo prova documentale dell'avvenuta sospensione dell'attività per un periodo minimo di 20 giorni. Il riconoscimento del diritto comporterà il ricalcolo del tributo dovuto per l'anno di imposta 2020.

Articolo 20 – Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della TARI proporzionale alla quantità avviata al riciclo.
2. Per “riciclo” si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del D. Lgs. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 viene calcolata a consuntivo in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata, cumulata con altre eventuali riduzioni spettanti alle utenze non domestiche a valere sulla quota variabile del tributo, non può comunque superare l'ammontare della quota variabile stessa e verrà destinata a conguaglio compensativo con quanto dovuto per l'anno successivo; in caso di incapienza si procederà a rimborso dell'eccedenza.
4. Al fine del calcolo della riduzione in oggetto, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. Tutta la documentazione in oggetto verrà sottoposta a controllo da parte del soggetto gestore del servizio, al fine di verificarne la congruità dei dati in essa contenuti. La quantità complessiva di rifiuti prodotti per il calcolo dell'incentivo viene determinata dal risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria di attività corrispondente, nella misura massima consentita dalla tabella 4b, allegato 1 del D.P.R. 158/1999, utilizzata nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, ai fini dei criteri quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
5. Nessun rifiuto proveniente da aree non assoggettate a tassazione può essere oggetto di

riduzione per avvio a riciclo: a titolo esemplificativo, il rifiuto costituito da verde e ramaglie non può essere oggetto di riduzione posto che proviene da aree ornamentali o pertinenziali non assoggettate a tassazione e non può essere considerato rifiuto derivante da attività economica.

6. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 maggio dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestanti la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:
 - a. copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
 - b. copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti (riportando il codice CER dei rifiuti) per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
 - c. copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
 - d. copia MUD.

Articolo 21 – Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della TARI. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di trenta giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta nella misura del 20% per il periodo di interruzione.

Articolo 22 – Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni tra quelle previste, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate e potranno essere applicate sino al limite massimo del 100% della quota variabile.
2. Le riduzioni vengono applicate considerando prioritariamente quella di maggior valore percentuale.

Articolo 23 – Obbligo di dichiarazione

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 4 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.
2. I soggetti individuati all'articolo 3 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al

- Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui:
- a. ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
 - b. si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c. si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:
 - a. il servizio postale,
 - b. posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale comune.
 4. Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti, fa fede la data di invio.
 5. Ai fini dell'applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
 6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 8. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all'applicazione della tassa.
 9. La dichiarazione deve essere sottoscritta:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
 10. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 24 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data

di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, utilizzando gli appositi modelli messi gratuitamente a disposizione degli interessati dal Comune.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data di cessazione, deve contenere tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:
 - a. la dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
 - b. la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
 - c. in caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario-locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione oggetto di disdetta.
6. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui sopra, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente prova, entro il termine di 5 anni dall'avvenuta cessazione, l'insussistenza del presupposto impositivo. A tal fine l'utente deve dimostrare la data di effettiva cessazione e fornire la prova di non avere continuato, dalla data indicata, il possesso o la detenzione dell'immobile, producendo l'idonea documentazione prevista dal comma precedente, oppure che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In difetto dell'idonea documentazione di cui sopra, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.
8. Il Comune, qualora sia a conoscenza, procede alla cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo

possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, da parte dell'ufficio, della detenzione e del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge.

9. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il decesso. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.
10. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali e delle aree;
 - g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
11. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. I dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la superficie, specificando l'eventuale parte in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali e delle aree;
 - g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
12. La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento di identità del delegante.
13. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

14. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
15. Per le famiglie residenti le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione, ma vengono acquisite direttamente dall'Ufficio Tributi.
16. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
17. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Articolo 25 – Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile alla TARI quella calpestabile, come determinata grazie alla banca dati catastale, edilizia o tramite altri strumenti e informazioni a disposizione dell'ufficio.
5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della Legge 160/2019. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla

riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della Legge 549/1995. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.

6. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento generale delle entrate tributarie in materia di dilazione.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività

Articolo 26 – Sanzioni

1. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs. 472/1997.
2. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 15 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
3. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12 (o altro importo definito dal Comune), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Articolo 27 – Riscossione

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in numero due rate scadenti il 16 settembre e il 16 novembre di ciascun anno, con la possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 16 settembre.
4. Fermo restando il sopradescritto meccanismo di versamento, solo per l'anno 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, le scadenze di pagamento potranno essere modificate con deliberazione di giunta comunale.
5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi in un numero massimo di due rate, con scadenze indicate nell'avviso di pagamento.
6. Il versamento della prima rata si intende regolarmente effettuato se eseguito entro e non oltre 15 giorni dall'effettivo ricevimento dell'avviso di pagamento con annessi modelli precompilati, qualora la ricezione dei medesimi avvenga oltre il termine di versamento della prima rata.
7. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo mediante conguaglio compensativo o con invio di conguaglio separato. Nel caso di incapienza si provvederà ai relativi rimborsi.
9. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, il Comune potrà inviare appositi avvisi di pagamento. In tal caso il versamento del tributo è effettuato in un numero massimo di due rate con scadenze indicate nei medesimi avvisi.
10. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. Lgs 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1, commi da 792 ad 804 della Legge 160/2019.
11. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento

ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

12. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti per contribuenti che versino in situazioni di particolare difficoltà economica o di disagio socioeconomico.

Articolo 28 – Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi, a meno che non si verifichi una causa di cessazione dell'obbligazione tributaria, e con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento generale delle entrate tributarie.
4. Non si procede al rimborso di somme per un tributo inferiore a € 12,00.

Articolo 29 – Importi minimi e misura annua interessi

1. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

Art. 30 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. La normativa comunale in materia di dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento TARI è stabilita dal vigente regolamento delle entrate.

Articolo 31 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 546/1992.
2. Si applica, secondo le modalità previste dal regolamento generale delle entrate tributarie, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 218/1997. Non si applica l'articolo 5-ter del predetto decreto legislativo in materia di contraddittorio preventivo mediante invito a comparire obbligatorio.

3. Si applicano gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Articolo 32 –Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D. Lgs. 196/2003 e del D. Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 33 – Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
2. L'entrata in vigore del presente regolamento abroga tutti i regolamenti vigenti in materia di TARI.

N.

Categoria

-
- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - 2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 - 3 Stabilimenti balneari
 - 4 Esposizioni, autosaloni
 - 5 Alberghi con ristorante
 - 6 Alberghi senza ristorante
 - 7 Case di cura e riposo
 - 8 Uffici, agenzie, studi professionali
 - 9 Banche ed istituti di credito
 - 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
 - 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 - 12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
 - 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - 14 Attività industriali con capannoni di produzione
 - 15 Attività artigianali di produzione beni specifici
 - 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 - 17 Bar, caffè, pasticceria
 - 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 - 19 Plurilicenze alimentari e/o miste
 - 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
 - 21 Discoteche, night club